

DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

**di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
così come modificato dall'art.76 del Dlgs n.56 del 19 aprile 2017**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. DEL....

INDICE

Art 1. Fondo per le funzioni tecniche.....	2
Art 2. Soggetti destinatari dell'incentivo	3
Art 3. Costituzione del gruppo di lavoro.....	3
Art 4. Modulazione e graduazione del Fondo incentivante.....	4
Art 5. Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	4
Art 6. Centrale di Committenza.....	4
Art 7. Disciplina delle varianti.....	4
Art 8. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalto di lavori.....	5
Art 9. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per acquisizioni di servizi e forniture.....	5
Art 10. Principi e coefficienti di ripartizione dell'incentivo	6
Art 11. Criteri di riduzione dell'incentivo.....	6
Art 12. Principi in materia di valutazione e attribuzione dell'incentivo	7
Art 13. Liquidazione dell'incentivo.....	8
Art 14. Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	9

ALLEGATO 1 – QUANTIFICAZIONE INCENTIVI

ALLEGATO 2 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO

Art 1. Fondo per le funzioni tecniche

1. Il presente disciplinare definisce le modalità per la costituzione, la gestione e la ripartizione del “Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche” previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito Codice), nel rispetto delle procedure di relazione sindacale previste dalla stessa norma.

In tale contesto il Comune di Rivoli:

- a. mira a stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale del Comune coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto;
- b. da attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- c. assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica mediante l'utilizzo delle proprie professionalità interne in luogo dell'affidamento esterno delle funzioni previste ex lege negli appalti per lavori, servizi e forniture.

A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 113 del Codice, ciascuna Direzione dell'Amministrazione destina, ad un apposito Fondo, risorse finanziarie pari al 2 % (due per cento) degli importi posti a base di gara di un'opera, un lavoro, servizio o fornitura.

La percentuale effettiva dell'importo del fondo di cui al presente comma viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del Codice, in rapporto alla complessità dell'affidamento e alla sua entità, secondo quanto definito nel presente disciplinare.

2. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente disciplinare, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche specificate nonché tra i loro collaboratori.
3. La restante quota del 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

Il Servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima e, in maniera il più dettagliata possibile, in merito alle modalità di utilizzo del fondo previsto all'art. 113 comma 4 del Codice.

4. Gli incentivi di cui al presente disciplinare fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
5. Le risorse che alimentano il fondo sono stabilite in funzione dell'importo indicato nei relativi documenti di progetto, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
6. L' 80% di cui sopra si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP) gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

Art 2. Soggetti destinatari dell'incentivo

1. L'ottanta per cento della quota incentivo di ciascun appalto è destinata ai dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - a. responsabile unico del procedimento (RUP);
 - b. soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - c. soggetti che effettuano la valutazione e la verifica preventiva dei progetti;
 - d. soggetti incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - e. soggetti incaricati del controllo dell'esecuzione del contratto pubblico, quali la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione;
 - f. soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo/ collaudo statico/ verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione;
 - g. collaboratori dei suddetti soggetti - il personale dipendente dell'Ente che svolge attività aventi stretto collegamento funzionale nell'ambito delle fasi previste dall'art. 113 del Codice e contribuisce in maniera significativa alle attività intellettuali e materiali necessarie per il raggiungimento del risultato, tenendo conto delle responsabilità connesse.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Ove alcune funzioni siano assegnate a personale con qualifica dirigenziale (es. ruolo di R.U.P.), le relative quote di incentivo costituiscono economie.

Art 3. Costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio (P.O.), sentito il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) incaricato, con apposito provvedimento individua la struttura tecnico/amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, con la specifica individuazione della struttura a supporto del R.U.P. di cui all'art. 31 comma 9 del Codice.
2. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro è determinata la complessità dell'opera/lavoro, servizio o fornitura come individuata rispettivamente nelle tabelle A.1, A.2, B.1, B.2 e C dell'Allegato 1 e il conseguente coefficiente moltiplicativo di riduzione da applicare all'incentivo.
3. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro sono individuati i compiti e le relative quote di incentivo assegnate alla Centrale Unica di Committenza di cui al successivo art. 6, qualora presente.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti con contratto a tempo determinato.
5. L'incentivo è ripartito anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, per le quote di relativa competenza, maturate entro la data di cessazione del servizio.
6. In relazione agli adempimenti previsti per ciascuno, sono indicati i tempi per provvedere.
7. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della valorizzazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto della professionalità, delle qualifiche e delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. L'assegnazione dovrà inoltre tener conto della rotazione, della valutazione di eventuali incompatibilità e conflitti di interesse, nonché della distribuzione dei carichi di lavoro dei dipendenti.
8. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Dirigente o Responsabile competente (P.O.), dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti della struttura in esame.

9. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è chiamato ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art 4. Modulazione e graduazione del Fondo incentivante

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento) modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, da riconoscere per le attività indicate dal Codice.
2. La definizione della percentuale di incentivo è effettuata secondo le indicazioni riportate nelle tabelle A.1, A.2, B.1, B.2 e C di cui all'Allegato 1, con l'applicazione di coefficienti moltiplicativi di riduzione sulla base della complessità delle prestazioni e degli importi posti a base di gara.

Art 5. Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche e sono pertanto esclusi:
 - a. redazione di atti di pianificazione generale e/o particolareggiata svolti da personale interno all'Ente, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche
 - b. attività di progettazione e coordinamento della sicurezza svolte da dipendenti dell'Ente
 - c. lavori, servizi e forniture assegnati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
 - d. lavori in amministrazione diretta
 - e. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17
 - f. tutti gli interventi relativi a lavori forniture e servizi assegnati senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico-amministrativo ovvero su semplice richiesta preventivi
2. Gli incentivi per attività tecniche non sono riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 28 comma 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Art 6. Centrale di Committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale di committenza, sia essa interna o esterna all'Ente, è attribuito un incentivo in misura non superiore ad un quarto.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice, in relazione alle funzioni assegnate ed eseguite; tale quota è definita nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
3. Qualora la Centrale di Committenza sia esterna all'Ente, la quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Amministrazione, per le funzioni effettivamente trasferite alla stessa Centrale e le modalità di riconoscimento della quota incentivo sono da determinare sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli Enti coinvolti.

Art 7. Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi agli art. 106, comma 1 e art. 63 comma 5, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta di un affidamento

oggetto di procedura comparativa. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Nel caso di varianti derivanti da errori interni non si procede all'aumento della quota di fondo in relazione ai soggetti responsabili.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.

Art 8. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalto di lavori

1. Per un appalto di lavori presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e/o negli stati di previsione di spesa del Bilancio dell'Ente.
2. Sono incentivati gli appalti di lavori con tutti i requisiti seguenti:
 - a. importo superiore a euro 40.000;
 - b. affidamento previo espletamento di una procedura comparativa.
3. La quota incentivante è definita secondo le indicazioni riportate nelle tabelle A.1 e A.2 di cui all'Allegato 1 alla presente disciplina, ed è graduata in funzione dell'importo e della complessità dell'acquisizione.
4. L'incentivo è previsto anche per opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice solo nel caso in cui sia stata effettuata una procedura comparativa.

Art 9. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per acquisizioni di servizi e forniture

1. Per gli appalti di servizi e forniture presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che la previsione dell'acquisizione sia inserita negli stati di previsione di spesa e/o nel Bilancio dell'Ente.
2. Sono incentivati gli appalti di servizi e forniture con tutti i requisiti seguenti:
 - a. importo a base di gara superiore a euro 40.000;
 - b. affidamento previo espletamento di una procedura comparativa;
 - c. nomina del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.113 comma 2 del Codice.
3. Gli incentivi, nel caso di appalti per l'acquisizione di forniture e servizi, vengono riconosciuti quando il direttore dell'esecuzione è diverso dal responsabile unico del procedimento, negli appalti di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità come disciplinato nelle Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2.

Il direttore di esecuzione è chiamato a svolgere le funzioni disciplinate nel Titolo III del Decreto n.49 del 7 marzo 2018, ed in sintesi:

- avvio dell'esecuzione del contratto, mediante redazione di apposito verbale contenente tutti gli elementi obbligatori;
 - coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto per assicurarne la regolare esecuzione nel rispetto dei tempi stabiliti;
 - verifica del rispetto di tutti gli obblighi dell'esecutore e dei subappaltatori;
 - controllo della spesa durante l'esecuzione del contratto attraverso la tenuta della documentazione della contabilità del contratto (compilazione stati avanzamento, emissione certificati di pagamento..);
 - gestione di eventuali contestazioni, riserve, sinistri e penali, modifiche, variazioni, varianti e sospensioni contrattuali.
4. La quota incentivante è definita secondo le indicazioni riportate nelle tabelle B.1, B.2 e C di cui all'Allegato 1, ed è graduata in funzione dell'importo e della complessità dell'acquisizione.

5. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
6. Nel caso in cui si proceda con l'acquisizione di servizi e forniture attraverso convenzioni o accordi quadro predisposti e stipulati dall'Ente, qualora coerenti con gli altri principi di cui al presente Disciplinare, l'erogazione dell'incentivo è subordinata all'esecuzione di ciascun contratto attuatore.
7. Nel caso in cui si proceda con l'acquisizione di servizi e forniture attraverso convenzioni o accordi quadro stipulati dai soggetti aggregatori (es. CONSIP), qualora coerenti con gli altri principi di cui al presente Disciplinare, le aliquote relative alle prestazioni "2-Valutazione preventiva del progetto di servizio/fornitura" e "3-Predisposizione e controllo delle procedure di gara" di cui alla tabella BC.3 dell'Allegato 2 non sono dovute.
8. In caso di prestazione di servizi di natura mista, per la definizione delle aliquote si fa riferimento all'importo a base di gara, mentre per il calcolo dell'incentivo sono dedotte dall'importo posto a base di gara le somme relative a costi energetici/derrate alimentati o fattispecie assimilabili (a titolo esemplificativo sono dedotte: la quota di fornitura gas metano in appalto di gestione calore, la quota di fornitura elettrica nell'appalto gestione illuminazione pubblica, la quota derrate alimentari nel servizio mensa, etc..).

Art 10. Principi e coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo effettivamente apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto.
2. Il criterio di riparto delle risorse del fondo di cui all'Allegato 2 sarà definito congiuntamente alle OO.SS. in sede di contrattazione integrativa.
3. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti, le quote derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni dovranno essere suddivise tra gli stessi soggetti incaricati in funzione della quota e della qualità di partecipazione/responsabilità, e indicate nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle di ripartizione di cui all'Allegato 2, e definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con riferimento a quelle effettivamente assunte.
5. La quota complessiva destinata alla "Predisposizione e controllo delle procedure di gara" viene ripartita tra tutte le acquisizioni necessarie, in proporzione alla complessità di ciascuna (esempio: va ripartita tra tutte le procedure comparative attivate per individuazione del progettista/coordinatore sicurezza/verificatore/collaudatore/ditta esecutrice...).

Art 11. Criteri di riduzione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo a lavori, servizi e forniture viene ridotto in caso di incremento dei costi e/o dei tempi stabiliti con l'applicazione dei criteri definiti nel presente articolo.
2. Nel caso di appalti di lavori, ai fini dell'applicazione del terzo periodo del comma 3 dell'art. 113 del Codice, nel caso di eventuale incremento del tempo di esecuzione della singola opera/appalto, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti ad accadimenti di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, nonché i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice e ad ulteriori opere affidate in base all'articolo 63, comma 5 del Codice medesimo.

3. A fronte di un eventuale incremento del costo di esecuzione rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, non vengono presi in considerazione, come maggiorativi, gli importi delle ulteriori opere affidate in base all'articolo 63, comma 5 ovvero all'articolo 106, commi 1 e 2 del Codice.
4. Ai fini dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari degli incentivi, il Funzionario responsabile del Servizio (P.O.), sentito il Dirigente, effettua l'attività di controllo di cui all'articolo 31, comma 12, ultimo periodo, del Codice, sulla base della relazione del RUP.

Per ciascuna fase del procedimento in cui sia accertato un incremento di tempi/costi, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicativi di riduzione:

TIPOLOGIA DI INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO DI RIDUZIONE INCENTIVO
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DEL BANDO	Entro il 20% del tempo individuato	0,9
	Dal 21% al 40% del tempo individuato	0,7
	Oltre il 40% del tempo individuato	0,5
TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Entro il 20% del tempo contrattuale	0,9
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	0,7
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	0,5
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	0,8
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	0,6
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	0,4

5. Nei casi di presunto incremento di tempi/costi, il Dirigente valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto eventuale di riduzione dell'incentivo.
6. In sede di adozione del provvedimento di liquidazione dell'incentivo, il Dirigente, sentito il RUP, darà atto delle verifiche in ordine alla qualità dell'attività svolta e al rispetto dei termini entro i quali sono stati conclusi gli incarichi, indicando le eventuali percentuali di riduzione, l'esclusione dell'incentivazione e/o la revoca delle quote di acconto del Fondo eventualmente già corrisposte.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive del predetto accertamento incrementano la quota del Fondo di cui all'art.1 comma 3.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del Fondo di cui al comma 3 articolo 1 del presente disciplinare.

Art 12. Principi in materia di valutazione e attribuzione dell'incentivo

1. Al fine di provvedere all'attribuzione dei compensi spettanti, RUP inoltra al Dirigente la proposta di ripartizione/liquidazione degli incentivi, unitamente ad una relazione in cui sono attestati e adeguatamente motivati gli accertamenti svolti in ordine alle specifiche attività espletate dai singoli componenti del gruppo. Ai fini della attribuzione il RUP tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è incaricato;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;

- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Nel momento in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
 3. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale (responsabile del Ruolo e quindi RUP/Direttore Lavori..) attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile del Ruolo (es il RUP in relazione ai propri collaboratori, il Direttore Lavori in relazione all'ufficio di Direzione, ecc.).
 4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio.

Art 13. Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.
2. L'erogazione dell'incentivo è direttamente correlata al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi ed ai tempi stabiliti.
3. La ripartizione dell'incentivo e la correlata liquidazione delle somme di incentivo ai soggetti destinatari degli stessi è effettuata in quote annuali variabili in funzione dell'avanzamento lavori/servizi/forniture.
4. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per la direzione lavori, con l'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori e del certificato di ultimazione lavori; per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per il collaudo, con l'emissione del certificato finale; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
5. La liquidazione dell'incentivo avverrà nel seguente modo:
 - per la fase di programmazione, valutazione dei progetti e fase di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per la quota riferita al controllo dell'esecuzione del contratto: alla redazione degli Stati di Avanzamento Lavori e/o del Conto Finale, anche in quote annuali in caso di affidamenti pluriennali;
 - per la restante parte: alla redazione del Collaudo Tecnico-Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione o Verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile Unico del Procedimento propone al Dirigente una scheda contenente la richiesta di corresponsione dell'incentivo in cui, per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, fornisce indicazioni in riferimento al tipo di attività assegnata, alla percentuale realizzata e al rispetto dei tempi previsti in fase di designazione.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; in riferimento all'effettivo periodo di maturazione dell'incentivo si applica il principio di competenza dello svolgimento dell'incarico. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, da

calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti presso altre Stazioni appaltanti, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le quote del fondo non erogate ai sensi del presente comma costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art 14. Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo secondo le condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, ove il relativo finanziamento trovi copertura nell'ambito degli stanziamenti nel relativo quadro economico del progetto o nel programma di acquisizioni.
3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

ALLEGATO 1 – QUANTIFICAZIONE INCENTIVI

Le seguenti tabelle di quantificazione degli incentivi sono modulate in funzione sia dell'importo sia della complessità dell'opera/servizio/fornitura oggetto di procedura comparativa.

A. APPALTO DI LAVORI

TABELLA A.1 – RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LAVORI

QUOTE DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PER APPALTO DI LAVORI						
IMPORTI A BASE DI GARA		Coefficienti moltiplicativi di riduzione incentivo in funzione della complessità dell'opera/lavoro (rif. tabella A.2)				
		I	II	III	IV	V
A	Da € 40.000 fino a € 1.000.000	0,80	0,85	0,90	0,95	1
B	Superiore a € 1.000.000 e fino a € 3.000.000	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
C	Superiore a € 3.000.000 e fino a € 5.225.000	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
D	Superiore alla soglia di € 5.225.000	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70

Tabella A.2 - COMPLESSITA' DELL'OPERA/LAVORO – DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITA' DELL'APPALTO DI LAVORI	
I	Opere e lavori puntuali di bassa complessità, con esclusione di appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria, per i quali, ai sensi del D.M. di cui all'art.23, comma 3 del Codice, sia prevista una significativa riduzione degli elaborati progettuali o l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione ai sensi del comma 4 art.23 del D.Lgs. 50/2016.
II	Opere e lavori a rete di bassa complessità, con esclusione di appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria, per i quali, ai sensi del D.M. di cui all'art.23, comma 3 del Codice, sia prevista una significativa riduzione degli elaborati progettuali o l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione ai sensi del comma 4 art.23 del D.Lgs. 50/2016
III	Opere o lavori di ordinaria complessità
VI	Opere o lavori complessi che comportino almeno 2 dei profili di complessità individuati. *
V	Opere o lavori di speciale complessità su almeno 4 dei profili individuati. *

* I seguenti elementi progettuali sono da considerarsi quali **profili di complessità** di un lavoro/opera/intervento, anche in ossequio all'art. 23 comma 2 del Codice:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| (a) architettonico | (b) ambientale | (c) paesaggistico |
| (d) agronomico e forestale | (e) storico-artistico | (f) conservativo |
| (g) tecnologico | (h) strutturale | (i) espropriativo |

B. ACQUISIZIONE DI SERVIZI

TABELLA B.1 - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI

QUOTE DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI				
IMPORTI A BASE DI GARA		Coefficienti moltiplicativi di riduzione incentivo in funzione della complessità del servizio (rif. tabella B.2)		
		I	II	III
A	Da € 40.000 fino a € 209.000	0,80	0,90	1
B	Superiore a € 209.000 e fino a € 500.000	0,75	0,85	0,95
C	Superiore a € 500.000 e fino a € 1.000.000	0,70	0,80	0,90
D	Superiore alla soglia di € 1.000.000	0,65	0,75	0,85

Tabella B.2 - COMPLESSITA' DEL SERVIZIO – DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITA' DEL SERVIZIO	
I	Servizi, esclusi quelli di manutenzione, di bassa complessità che presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
II	Servizi di ordinaria complessità, compresi quelli di manutenzione, che non presentino carattere di regolarità o non siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
III	Servizi di particolare complessità, che contengano gli elementi di cui all'art 23 comma 15 del Codice.

C. ACQUISIZIONE DI FORNITURE

TABELLA C - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FORNITURE

QUOTE DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE		
DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITA'		Coefficiente moltiplicativo di riduzione
I	Forniture di bassa complessità, indipendentemente dal valore*, che presentino carattere di regolarità o siano destinate ad essere rinnovate entro un determinato periodo	0,4
II	Forniture di ordinaria complessità, indipendentemente dal valore*, che non presentino carattere di regolarità o siano destinate ad essere rinnovati entro un determinato periodo	0,5
III	Forniture di particolare complessità, indipendentemente dal valore*, che non presentino carattere di regolarità o siano destinate ad essere rinnovati entro un determinato periodo e che presentino elevata complessità tecnica/ tecnologica/ organizzativa.	0,6

* il valore dell'acquisizione deve comunque essere maggiore di € 40.000.

ALLEGATO 2 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO

I criteri di riparto saranno definiti congiuntamente alle OO.SS. in sede di contrattazione integrativa

TABELLA A.3 – APPALTO DI LAVORI - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO				
PRESTAZIONE	PESO DI CIASCUNA FASE	%MIN	%MAX	% RUOLO
1) Programmazione della spesa per investimenti	XX%			
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE SPESA Responsabile del Servizio e/o del Coordinamento Amm.vo				XX
RUP COLLABORATORI				XX
2) Valutazione preventiva della progettazione	XX%			
RUP COLLABORATORI				XX
VERIFICATORE				XX
3) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	XX%			
RESPONSABILE PROCEDURA DI GARA COLLABORATORI				XX
PREDISPOSIZIONE ATTI GARA				XX
CONTROLLO PROCEDURE GARA				XX
4) Controllo dell'esecuzione del contratto	XX%			
RUP COLLABORATORI				XX
DIREZIONE LAVORI - DIRETTORE LAVORI DIRETTORI OPERATIVI, ISPETTORI CANTIERE E COLLABORATORI				XX
5) Collaudo dell'opera	XX%			
RUP COLLABORATORI				XX
COLLAUDATORE				XX
TOTALE	100%			

TABELLA BC.3 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO				
PRESTAZIONE	PESO DI CIASCUNA FASE	%MIN	%MAX	% RUOLO
1) Programmazione della spesa	XX%			
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE SPESA Responsabile del Servizio e/o del Coordinamento Amm.vo				XX
RUP COLLABORATORI				XX
2) Valutazione preventiva del progetto di servizio/fornitura	XX%			
RUP COLLABORATORI				XX
3) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	XX%			
RESPONSABILE PROCEDURA DI GARA COLLABORATORI				XX
PREDISPOSIZIONE ATTI GARA				XX
CONTROLLO PROCEDURE GARA				XX
4) Controllo dell'esecuzione del contratto	XX%			
RUP COLLABORATORI				XX
DIREZIONE di ESECUZIONE COLLABORATORI				XX
5) Verifica di conformità	XX%			
RUP COLLABORATORI				XX
VERIFICA CONFORMITA'				XX
TOTALE	100%			